

# L'Europa vara il regolamento unico sui mangimi

Accorpata in un testo unico la legislazione sull'alimentazione degli animali

**S**i applica dal 1 settembre, ma entrerà in vigore il 21 di questo mese il Regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 Luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 229 del 01 Settembre 2009). Il provvedimento aggiorna la legislazione sui mangimi, alimenti per animali da compagnia e selvatici inclusi, e la sostituisce con un regolamento unico. Il regolamento stabilisce le norme in materia di immissione sul mercato e di uso dei mangimi per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti nella Comunità, comprese le prescrizioni relative all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione. Per gestire i potenziali rischi per la sicurezza dei mangimi, un allegato del Regolamento unico elenca i materiali, la cui immissione sul mercato ai fini dell'alimentazione animale è vietata, e i materiali, la cui immissione sul mercato a scopi di alimentazione animale è soggetta a restrizioni.

Per la Commissione Europea la salute degli animali costituisce uno degli obiettivi fondamentali della legislazione in materia alimentare. Ma vi sono anche risvolti economici e di mercato: "i mangimi sono d'importanza fondamentale per i cinque milioni di allevatori del-

la Comunità in quanto sono il fattore di costo più importante". È inoltre opportuno proteggere i diritti di proprietà intellettuale, nonché favorire un'informazione adeguata per gli utilizzatori, rafforzando il buon funzionamento del mercato interno. Le sanzioni, dissuasive, saranno stabilite dagli Stati membri.

## CATALOGO E CODICI

Il Regolamento 767/2009 istituisce un catalogo comunitario delle materie prime e incoraggia la messa a punto di due codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura, uno per gli alimenti per animali da compagnia e l'altro per i mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti.

## L'ETICHETTATURA

Un'etichettatura moderna contribuisce alla creazione di un contesto commerciale competitivo, nel quale operatori dinamici, efficienti e innovativi possono sfruttare appieno le possibilità offerte dall'etichettatura per vendere i loro prodotti. Il nuovo Regolamento prevede l'elaborazione di codici per una corretta etichettatura. I codici dovrebbero stabilire disposizioni che consentano all'acquirente di effettuare scelte informate. Essi, inoltre, dovrebbero fornire alla persona responsabile dell'etichettatura importanti indicazioni sui va-



ri elementi dell'etichettatura.

L'etichettatura serve per l'applicazione della legislazione, la tracciabilità e i controlli. Inoltre, essa deve fornire agli acquirenti le informazioni necessarie per consentire loro di scegliere il prodotto più adatto alle loro esigenze e dovrebbe essere uniforme, coerente, trasparente e comprensibile. Dal momento che gli acquirenti, in particolare gli allevatori, non scelgono i prodotti unicamente presso il punto di vendita, dove possono esaminare l'imballaggio dei mangimi, le prescrizioni in materia di informazioni fornite nell'etichettatura devono applicarsi, oltre che alle etichette sui prodotti, anche a qualsivoglia altro tipo di comunicazione tra venditore e acquirente. Tali prescrizioni dovrebbero valere anche per la presentazione e la pubblicità dei mangimi. Le indicazioni figuranti sull'etichettatura sono fornite con carattere obbligatorio e facoltativo. L'etichettatura dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali (il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di animali il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo sono a rischio di essere alterati temporaneamente o in forma irreversibile) include anche: l'avviso di consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell'uso del mangime o prima di prolungare il periodo di impiego.

## INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Le materie prime per mangimi o i mangimi composti sono immessi sul mercato solo se nell'ambito dell'etichettatura sono fornite le seguenti indicazioni: tipo di mangime (materia prima per mangimi, mangime completo o mangime complementare); il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore dei mangimi responsabile dell'etichettatura; il numero di riconoscimento, se disponibile, dello stabilimento, della persona responsabile per l'etichettatura; il numero di riferimento della partita o del lotto; il quantitativo netto espresso in unità di massa, per i prodotti solidi, e in unità di massa o di volume, per i prodotti liquidi; l'elenco degli additivi per mangimi; il tenore di umidità. Sull'etichetta degli alimenti per animali da compagnia sono indicati un numero di telefono gratuito o altri mezzi di comunicazione idonei a consentire all'acquirente di ottenere altre informazioni, oltre a quelle obbligatorie. Specifiche indicazioni obbligatorie aggiuntive sono dettagliate per quanto riguarda l'etichettatura delle ma-

terie prime e l'etichettatura dei mangimi composti e non conformi.

## LA DIFFERENZA CON IL FARMACO

La distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi e altri prodotti quali farmaci per uso veterinario determina le condizioni di commercializzazione di tali sostanze. Le materie prime servono innanzitutto a soddisfare il fabbisogno degli animali, ad esempio in termini di energia, sostanze nutritive, minerali o fibre alimentari. Fatta eccezione per i componenti nutritivi di base, tali materie prime non sono in genere chimicamente ben definite.

Gli effetti che possono essere comprovati in base ad una valutazione scientifica e che riguardano esclusivamente gli additivi per mangimi o i farmaci per uso veterinario non si applicano agli utilizzi oggettivi delle materie prime per mangimi. È, quindi, opportuno elaborare orientamenti non vincolanti al fine di distinguere tra questi diversi tipi di sostanze. In casi debitamente giustificati, la Commissione ha il potere di chiarire se un prodotto possa essere considerato mangime.

## POCHE PROTEINE

L'immissione sul mercato di qualsivoglia bioproteina prevedeva una procedura di autorizzazione. Tuttavia, finora sono state rilasciate pochissime nuove autorizzazioni e si avverte tuttora la penuria di mangimi ricchi di proteine. Pertanto, l'obbligo di disporre di un'autorizzazione prima di commercializzare il prodotto ha avuto un effetto restrittivo. Per questo il Regolamento abolisce la procedura generale di autorizzazione all'immissione sul mercato per le bioproteine: di conseguenza, a questi prodotti e a tutte le altre materie prime per mangimi si applicherà lo stesso sistema di sicurezza. Nei casi in cui l'esito della valutazione dei rischi connessi con una data bioproteina sia negativo, va vietata la circolazione o l'uso della sostanza in oggetto.

## L'ACQUA

Nell'alimentazione degli animali (materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, premiscele o mangimi medicati) il Legislatore comunitario ha individuato "una fase delicata all'inizio della catena alimentare". Acqua esclusa: la definizione di mangime, infatti, non include l'acqua, non essendo



V E + E R  
Z O O

è l'unico  
**Rivenditore Esclusivo MINDRAY™**  
 Scopri i Vantaggi:



- 1 Assistenza tecnica **PRIVILEGIATA**
- 2 Strumento sostitutivo temporaneo **MINDRAY**
- 3 Estensione della Garanzia fino a **24 MESI**
- 4 Aggiornamento software **GRATUITO!**
- 5 Accessori specifici per la **VETERINARIA**

\*L'esclusiva si intende per i prodotti ad uso veterinario sul territorio italiano.

## PM 7000 Monitor MINDRAY

- ECG, Resp, NIBP, 2 Temp, SPO2 Masimo /Nelcor, ETCO2, possibilità di Multigas esterna
- Display a colori TFT 10.8 pollici e 8 forme d'onda
- Software in lingua italiana
- Trend tabulari e grafici
- Calcolo della concentrazione dei farmaci
- Cavo ECG per la veterinaria
- Sensore SPO2 a clip
- Kit cuffie NIBP



Chiedi informazioni:  
 tel: (+39) 075 505.15.46  
 info@veter-zoo.com



siasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali;

«**Materie prime per mangimi**»: prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele;

«**Mangimi composti**»: miscele di almeno due materie prime per mangimi, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari;

«**Mangimi completi**»: mangimi composti con contenuto elevato di talune sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri mangimi;

«**Mangimi complementari**»: mangimi composti con contenuto elevato di talune sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri mangimi;

«**Mangimi minerali**»: mangimi complementari contenenti almeno il 40% di ceneri grezze;

«**Mangimi d'allattamento**»: mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati ad animali giovani, come vitelli, agnelli o capretti da macellazione;

«**Additivi per mangimi**»: sostanze, microrganismi o preparati, diversi dai mangimi e dalle premiscele che sono intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all'acqua (es. per influenzare favorevolmente le caratteristiche dei mangimi o la produzione, le prestazioni o il benessere degli animali influendo, in particolare, sulla flora gastrointestinale o sulla digeribilità degli alimenti per animali);

«**Premiscele**»: le miscele di additivi per mangimi o le miscele di uno o più additivi per mangimi con materie prime per mangimi o acqua, utilizzate come supporto, non destinate ad essere somministrate direttamente agli animali.

commercializzata a fini di alimentazione animale. Il Regolamento unico non trova quindi applicazione sull'acqua usata per l'alimentazione animale, eccezion fatta per i mangimi somministrati in acqua. L'uso dell'acqua da parte delle imprese del settore dei mangimi è disciplinato dal regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, il quale prevede che l'acqua pulita sia utilizzata per prevenire contaminazioni che potrebbero risultare pericolose e che l'acqua utilizzata nella produzione dei mangimi sia di adeguata qualità.

#### IMPURITÀ CHIMICHE

L'attuale situazione relativa alle impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione delle materie prime e dai coadiuvanti tecnologici non è soddisfacente. Il nuovo Regolamento, per garantire un elevato livello di sicurezza dei mangimi, nonché al fine di migliorare la trasparenza, ha previsto disposizioni concernenti i livelli tollerabili di tali impurità.

#### BSE E DIOSSINA

Non sarà più necessario l'obbligo di indicare sull'etichettatura la percentuale in peso di tutte le materie prime incorporate nei mangimi composti. Le percentuali esatte possono, tuttavia, essere indicate su base volontaria, al fine di fornire all'acquirente le informazioni adeguate. L'obbligo era stato introdotto dopo le crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della diossina.

#### DEFINIZIONI

«**Mangime**» (o «alimento per animali»): qual-

### LA PIRAMIDE NON VALE PER IL PET FOOD

L'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria ha ordinato la cessazione di comunicazioni pubblicitarie di mangimi per animali da compagnia che si richiamano alla piramide alimentare valida nel campo della nutrizione umana. Per il Giurì non è dimostrato "che un criterio di classificazione secondo qualità del cibo in ragione degli ingredienti - e quindi come indice guida a una ottimale alimentazione degli animali da compagnia - corrisponda a uno strumento elaborato o riconosciuto in ambito scientifico". Il riferimento alla scala è anzi "idoneo a indurre i consumatori a ritenere



che lo strumento della cosiddetta piramide costituisca una classificazione scientifica e generalmente accreditata e si basi, quanto al criterio di "qualità", su fondamenti oggettivi. In realtà la piramide del pet food propone una graduazione di qualità che si rivela sornita di oggettività e che costituisce una enunciazione unilaterale, risolvendosi in una descrizione con finalità prettamente commerciali". Il Giurì ha così accolto un ricorso presentato da Assalco e ha disposto la cessazione di comunicazioni pubblicitarie contenenti richiami alla piramide alimentare.

www.janssenanimalhealth.com

## il controllo dell'iperadrenocorticismo (Cushing) del cane


SEMPLICE

RAPIDO

CON EFFETTO REVERSIBILE

NESSUN EFFETTO CITOTOSSICO

Ora disponibile la nuova confezione da 10 mg



027.009

Milano

Via Michelangelo Buonarroti, 23  
20093 • Cologno Monzese  
Tel. 0225101 • Fax 022510500

JANSSEN  
ANIMAL HEALTH